

DECRETO DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

N. 01 del 26.05.2020

OGGETTO: Linee guida per lo svolgimento della adunanza in modalità video/audio meeting stante la emergenza epidemiologica da COVID -19.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA CONSORTILE

Premesso:

Che l'art. 22 dello Statuto dell'Azienda Speciale Consortile per la gestione delle politiche sociali dell'ambito A1 stabilisce, tra l'altro, che il Presidente dell'Assemblea Consortile convoca e presiede l'Assemblea e formula l'ordine del giorno degli argomenti da trattare;

Che il successivo art. 24 stabilisce che nell'avviso di convocazione, oltre agli argomenti da trattare, devono essere indicato il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza;

Che l'art. 61 dello Statuto dispone che per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme vigenti in materia di consorzi tra enti locali nonché alle disposizioni del vigente ordinamento degli enti locali ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico;

Richiamati:

- l'art. 73, comma 1, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», ove si dispone che «Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente»;

- il punto uno della Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», ove si stabilisce che «In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 1, lettera c), e dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per 6 mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili».

Dato atto:

Che l'azienda speciale consortile dell'ambito territoriale A 01 non dispone di un Regolamento disciplinante lo svolgimento delle adunanze dell'Assemblea consortile in modalità di meeting video/audio in remoto.

Ritenuto:

Di provvedere in merito, per le motivazioni di cui alle norme citate, per la durata prevista dell'emergenza epidemiologica COVID 19, disciplinando lo svolgimento **"in remoto"** in audio video conferenza delle adunanze dell'Assemblea consortile stante la necessità di garantire la funzionalità degli organi istituzionali dell'amministrazione;

Stabilisce:

- Che rientra nelle prerogative del Presidente del Assemblea consortile individuare le modalità di svolgimento della adunanza dell'organo;
- Che la adunanza si svolge **" in/da remoto"** in forma telematica, con utilizzo dello strumento della videoconferenza, comunque in modalità sincrona, con la possibilità, anche di tutti i componenti, compreso il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Direttore del Consorzio, il Segretario dell'Assemblea, e di eventuali altri collaboratori, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile, in modo simultaneo e tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, che non comportino , in via prioritaria, oneri aggiuntivi per l'Amministrazione. Eventuali piattaforme e sistemi utilizzati devono prevedere l'utilizzo di webcam e microfono, tramite dispositivi messi a disposizione da amministrazioni pubbliche (piattaforme digitali interattive) ovvero, direttamente dagli interessati (PC, telefoni cellulari, Tablet) e comunque idonei ad assicurare la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in meeting video/audio da luoghi diversi.
- Che la seduta svolta in meeting audio/video è valida anche se realizzata in sedi diverse da quella istituzionale dell'Azienda Speciale Consortile ovvero, la sede è virtuale, ed è garantita la possibilità di ogni componente di essere collegato da remoto in meeting audio/video.
- Che la presenza dei componenti dell'Assemblea alla seduta si intende accertata una volta che sia stabilito e verificato il collegamento degli stessi alla conferenza audio/video nel rispetto delle modalità indicate dal presente atto.
- Che al momento della convocazione, qualora si proceda alla adunanza in modalità di videoconferenza, sono fornite ad ogni componente convocato idonee credenziali e le indicazioni relative alle modalità di accesso alla piattaforma utilizzata ovvero, ai sistemi di collegamento da dispositivi utilizzati per lo svolgimento della videoconferenza, mediante l'utilizzo di chat con videochiamata in simultanea o delle particolari piattaforme telematiche utilizzate dall'amministrazione.
- Che la pubblicità relativa alle adunanze dell'assemblea consortile è garantita tramite il collegamento che è possibile stabilire dagli account e dai dispositivi utilizzati dai singoli componenti dell'organo e/o attraverso un collegamento in streaming e/o altro sistema equivalente che assicuri la partecipazione alla adunanza da remoto. E' possibile garantire alla cittadinanza di assistere in streaming alla seduta mediante device una volta ottenute le credenziali di accesso che saranno fornite dal soggetto che gestirà la piattaforma del servizio

telematico. Al pubblico, tuttavia, sarà concesso il ruolo di mero uditore, necessitando, per questo, che al momento del collegamento abbia cura di disattivare sia il microfono che la webcam. Se ciò non accadesse, il relatore/organizzatore della riunione, sarebbe costretto ad espellere il soggetto dal video meeting.

- Che la pubblicità delle sedute dell'assemblea può essere sospesa, ovvero essere limitata ai componenti dell'organo, al Direttore generale, al Segretario verbalizzante qualora la discussione investa questioni personali o nella eventualità che possano essere espressi apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti e demeriti di individui o questioni che rivestono carattere di riservatezza tali da richiedere l'adozione di misure a tutela della privacy e dei dati personali degli interessati.
- Che ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario dell'assemblea, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono da remoto al meeting audio/video, di regolare lo svolgimento della discussione, di verificare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di partecipare alla seduta simultaneamente, prendere la parola nella discussione, poter presentare ed avere accesso ai documenti e partecipare alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno della adunanza.
- Che la presentazione dei documenti da parte dei componenti l'Assemblea può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio telematico degli stessi agli altri componenti o tramite altre forme di comunicazione equivalenti o, anche fornendo scritti e testi al Segretario dell'Assemblea, almeno quarantotto ore prima dell'apertura dei lavori della adunanza per consentirne l'inoltro agli altri componenti dell'assemblea.
- Che il Segretario attesta la presenza dei componenti dell'organo mediante appello nominale, compreso l'appello nominale da ripetersi al momento del voto per tutti coloro che sono telematicamente collegati in funzione delle competenze, ex 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000;
- Che la seduta, dopo l'appello nominale effettuato dal Segretario è dichiarata validamente costituita dal Presidente, verificato il simultaneo collegamento dei componenti presenti in base del quorum previsto dallo statuto.
- Che la documentazione relativa agli argomenti posti all'o.d.g. delle adunanze deve essere trasmessa ai componenti l'Assemblea a mezzo e – mail o PEC all'indirizzo eletto dal componente dell'organo, unitamente all'ordine del giorno, salvo diversa regolamentazione adottata dall'assemblea consortile.
- Che la seduta può aver luogo in videoconferenza, anche senza che sia fisicamente presente alcuno dei componenti dell'organo presso la sede dell'amministrazione.
- Che possono essere comunque fisicamente presenti presso la sede dell'Azienda Speciale Consortile il Presidente dell'Assemblea, il Segretario, il Presidente del CdA, il Direttore del consorzio ed eventuali altri collaboratori.
- Che la VOTAZIONE ha luogo mediante voto palese dichiarando con un SI di essere favorevole alla proposta e con un NO di essere contrario, la votazione a scrutinio segreto è

incompatibile con il sistema di videoconferenza in remoto. Al termine della votazione il Presidente ne dichiara l'esito, con l'assistenza degli scrutatori e la dichiarazione del Segretario che provvede alla verbalizzazione del voto e dei presenti.

- Che eventuale delega conferita, secondo prassi, ad altro componente dell'assemblea e/o ad altra persona indicata dal componente dell'organo è ammessa se la delega stessa perviene alla sede dell'Azienda Speciale Consortile entro l'orario stabilito dall'avviso di convocazione della adunanza in modalità di videoconferenza.
- Che la seduta si intende aperta e validamente costituita per deliberare nell'orario nel quale il Segretario, avendo effettuato l'appello dei presenti ed avendo verificato l'effettivo collegamento degli stessi componenti presenti, rende verbale attestando che la adunanza è validamente costituita per deliberare.
- Che la seduta si intende chiusa con la dichiarazione resa dal Presidente certificante l'ora di chiusura.
- Che in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisca il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la adunanza in videoconferenza previa annotazione a verbale da parte del Segretario attestante che sono state ristabilite le connessioni dei componenti dell'organo, ovvero ripetendo l'appello nominale dei presenti.
- Che alla seduta in videoconferenza possono partecipare i componenti del Consiglio di Amministrazione. Questi ultimi potranno intervenire solo se richiesto dal Presidente dell'assemblea.

DISPONE

L'approvazione delle misure sopra regolate per lo svolgimento della seduta dell'Assemblea consortile in videoconferenza **in/da remoto**.

La pubblicazione all'Albo Pretorio informatico dell'Ente e sul sito internet istituzionale del presente atto.

L'invio del presente atto ai componenti dell'Assemblea Consortile, al Presidente e ai componenti del Consiglio di amministrazione, al Direttore del Consorzio ed al Segretario.

L'efficacia del presente atto decorre dalla sua sottoscrizione.

La pubblicazione e le comunicazioni assolvono agli obblighi della trasparenza.

Flumeri, 26.05.2020

Il Presidente dell'Assemblea consortile

dott. Angelo Antonio LANZA

